

## **Giudici ausiliari di Corte di appello - computo dei 90 provvedimenti definitivi annui.**

*(Risposta a quesito del 6 settembre 2017)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 settembre 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 25 maggio 2017 a firma del Presidente della Corte di appello di ..., avente ad oggetto: *“Giudici ausiliari di Corte di appello - computo dei 90 provvedimenti definitivi annui”*;

- visti gli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed intitolato: *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*), con il quale, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, è stata prevista la figura del giudice ausiliario presso le Corti di appello;

- visto, in particolare, l'articolo 71 della medesima norma, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che: *“1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità. 2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma”*;

- considerato che l'art. 68, comma 2, dello stesso decreto legge n. 69/2013 dispone che *“il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore ... almeno novanta procedimenti per anno”*;

- vista altresì la circolare consiliare sui giudici ausiliari prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 che, all'art.17, prevede che: *“1. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della presa di possesso dell'ufficio, il Consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 9, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 2. In tale ultima ipotesi gli atti sono rimessi al presidente della Corte di appello. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 15.”*;

- considerato che con la suddetta nota il Presidente della Corte pone un quesito interpretativo su tale norma di cui all'art. 72 riferendo che nel primo anno di lavoro i giudici ausiliari hanno obiettive difficoltà a raggiungere il risultato di novanta definizioni, sia *“per il tirocinio”*, sia per la necessaria decorrenza dei termini processuali ex art. 190 c.p.c. sia per la *“inevitabile lentezza di avvio”*;

- ritenuto in proposito, in termini generali, che la mancata conferma nell'incarico debba presupporre una valutazione negativa sull'operato professionale del giudice ausiliario;

- che, più precisamente, sulla base di un'interpretazione logico/sistematica e costituzionalmente orientata della norma, ed anche allo scopo di prevenire un evitabile contenzioso, non sia possibile denegare la conferma sulla base di una mera responsabilità oggettiva, quando il numero di provvedimenti definiti in misura inferiore a novanta non dipenda, neppure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice ausiliario;

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e paradossale, di non confermare giudici ausiliari che non abbiano materialmente potuto definire novanta procedimenti l'anno, ad esempio per gravi ragioni di salute o perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno assegnati di meno come relatore oppure perché lo stesso collegio ha deciso di introitare un numero inferiore di procedimenti ovvero ancora perché, come accade nel primo anno di lavoro e come si indica nel quesito di cui in premessa, non ne hanno avuto la possibilità a causa dello svolgimento del tirocinio e della necessaria attesa della decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c.;

- che, sia pure con riferimento testuale al solo primo anno di attività, anche il Ministero della giustizia si è espresso nella stessa direzione, affermando che *«la produttività esigibile da tali*

*magistrati onorari - con riferimento all'anno 2016 - dovrebbe essere ragionevolmente "riproporzionata" rispetto al minor tempo di cui hanno potuto disporre» (nota del 29 maggio 2017, a firma del capo dipartimento; prot. n. m\_dg.GAB.29/05/2017.0022174.E);*

- che, piuttosto, la norma in questione, contenente uno standard minimo legale di procedimenti da dover definire, vada interpretata, non solo nel primo ma anche nei successivi anni di attività, nel senso di precludere la conferma di quei magistrati ausiliari che potevano definire novanta procedimenti per anno ma non l'hanno fatto, con una conseguente reale criticità in termini di laboriosità e/o di diligenza:

Pertanto,

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che, sia nel primo sia nei successivi anni di attività, la mancata conferma dei giudici ausiliari determinata da un numero di definizioni annue inferiori a novanta procedimenti, presuppone una verifica concreta sulla possibilità che il magistrato onorario potesse effettivamente raggiungere tale livello di produttività."